

# **DOCUMENTO INFORMATIVO SULL'IMPRESA E SUI RISCHI GENERALI DI INVESTIMENTO**

GWA INVESTMENTS LTD

Il presente documento informativo precontrattuale si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (il "Cliente") informazioni appropriate affinché possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e accessori e degli strumenti finanziari proposti da GWA nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le proprie decisioni di investimento in modo consapevole.

Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel presente documento informativo sarà comunicata al Cliente.

## **INDICE**

- 1 INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI
- 2 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
- 3 RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI E DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
- 4 INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE E SINTESI DELLE PRINCIPALI REGOLE DI CONDOTTA AI SENSI DELLA DIRETTIVA MIFID II
- 5 INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ABBINATO A RTO E COLLOCAMENTO.
- 6 POLICY DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI
- 7 COMMISSIONI E ALTRI ONERI
- 8 DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA
- 9 POLICY CONFLITTI DI INTERESSI

## **1 INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI**

(art. 36 del Regolamento Intermediari e art. 47 del Regolamento delegato UE 2017/565)

### 1.1 Dati societari

- Denominazione: GWA Investments LTD
- P.IVA: MT22980425
- Sede legale: Portomaso Business Tower Suite 4, Level 4 – Portomaso, St. Julian's STJ4011 MALTA
- Numero di registrazione Malta Business Registry: C70351
- Indirizzo e-mail: [info@gwainvestments.com](mailto:info@gwainvestments.com)
- Sito web: [www.gwainvestments.com](http://www.gwainvestments.com)
- Recapito telefonico: +356 21 381 434
- Società di investimento di diritto maltese di cui all'art. 6 del Investment Services Act. 1994 – Category 1A, autorizzata e regolata dalla Malta Financial Services Authority ("MFSA"), autorizzata ad operare in Italia in libertà di prestazione e per questo iscritta al n. 5018 dell'elenco delle imprese di investimento comunitarie allegato

all'Albo tenuto dalla CONSOB autorizzate in altri stati UE senza succursale in Italia in conformità all'art. 20 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sede in via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma, tel. +39 0684771.

Consob ha inoltre una propria sede secondaria operativa in via Broletto, 7 – 20121 Milano, tel. +39 02 724201. Il sito web di Consob è <http://www.consob.it/>

L'MFSA ha sede in Notabile Road, Mriehel BKR3000, Attard (MALTA), tel. +356 2144 1155, sito web: <https://www.mfsa.com.mt/>

## **1.2 Servizi di investimento autorizzati ai sensi del TUF**

GWA Investments LTD (di seguito, GWA), regolata dall'MFSA e autorizzata dalla stessa (Licenza n. IS/70351 del 7 gennaio 2019) a fornire i seguenti servizi di investimento (di seguito i "Servizi"):

- a) Collocamento di Strumenti finanziari senza impegno irrevocabile
- b) Consulenza in materia di investimenti finanziari
- c) Ricezione e Trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

GWA è abilitata all'esercizio in Italia dei medesimi servizi di investimento come da notifica d'iscrizione n. 0195377/19 del 10/04/2019.

## **1.3 Modalità di comunicazione tra il Cliente e GWA**

Eventuali comunicazioni tra GWA ed il Cliente, per ricevere i Servizi, informazioni e documentazione, come previsto dalla normativa applicabile, avverranno in lingua italiana o inglese (a seconda del caso) e prevalentemente per posta elettronica agli indirizzi ed ai recapiti sopra indicati per quanto concerne GWA e agli indirizzi e ai recapiti che saranno indicati nel contratto di investimento (il "Contratto") per quanto concerne il Cliente, oppure attraverso la sezione riservata del sito [www.gwainvestments.com](http://www.gwainvestments.com). Le suddette comunicazioni avverranno per posta ordinaria o telefonicamente solo su richiesta espressa per iscritto del Cliente. GWA potrà registrare su nastro magnetico o altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente e mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dal Cliente. Una copia delle registrazioni rimane disponibile, su richiesta del Cliente ed a sue spese, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della loro creazione.

Le modalità di comunicazione tra GWA e il Cliente in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, ivi comprese quelle di invio e ricezione delle disposizioni, sono disciplinate nel Contratto.

Il Cliente può opporsi al ricevimento in futuro di comunicazioni relative ad attività di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.

## **1.4 Servizi di investimento offerti**

### **A) Informativa relativa al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari in abbinamento con i servizi RTO/Collocamento.**

A seguito dell'applicazione negli Stati Membri della Direttiva MIFID 2004/39/CE, la consulenza in materia di investimenti è considerata quale servizio di investimento che può essere prestato solo dagli intermediari autorizzati. Tale approccio è stato confermato dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. Direttiva MiFID II).

L'art. 1, comma 5-septies, del TUF definisce l'attività di consulenza in materia di investimenti come "la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro

sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. La stessa definizione è valida a Malta.

Elemento essenziale dell’attività di consulenza in materia di investimenti è la ‘personalizzazione’: è necessario che la ‘raccomandazione personalizzata’ sia diretta ad uno specifico investitore, deve essere basata sulle caratteristiche specifiche della persona (di qui la necessità di valutare il servizio prestato in termini di ‘adeguatezza’, basata su conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari, la situazione finanziaria e patrimoniale, gli obiettivi di investimento e il profilo di rischio) e deve avere ad oggetto una specifica operazione di investimento in strumenti finanziari: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

Le modalità di erogazione di detto servizio sono specificate nel Contratto. In particolare, GWA fornirà al Cliente, relativamente ad investimenti e dietro sua richiesta, specifiche raccomandazioni personalizzate basate sulle informazioni raccolte mediante il questionario MiFID ivi incluse le caratteristiche personali, la situazione finanziaria e patrimoniale e gli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente, la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua tolleranza al rischio e il suo profilo di rischio (il “Profilo Personale”), l’orizzonte temporale e finalizzate alla costituzione di portafogli dedicati coerenti con tale Profilo Personale. Il servizio di consulenza è prestato da GWA su base indipendente. GWA, in via indiretta mediante il ricorso a ETF e fondi e coerentemente con le previsioni di cui all’art. 53 del Regolamento, valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo di cercare di soddisfare al meglio gli obiettivi di investimento del Cliente. GWA nell’ambito della consulenza su base non riceve o trattiene incentivi, fermo quanto previsto dal paragrafo 5 del presente Documento Informativo: ne consegue che il corrispettivo per la prestazione del servizio è direttamente a carico del Cliente. Eventuali legami o rapporti legali, economici o contrattuali con qualsiasi emittente o distributore degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni devono essere resi noti, ove richiesto.

GWA presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento con il servizio di RTO e di Collocamento.

Per una descrizione delle caratteristiche dei tipi di strumenti finanziari che possono essere oggetto di raccomandazione si rinvia al paragrafo 2 del presente Documento Informativo.

A titolo di corrispettivo per l’attività svolta, il Cliente riconoscerà a GWA commissioni trimestrali pari allo 0,10 % del valore medio degli investimenti e della liquidità sui conti correnti/deposito autorizzati dal Cliente alla visione da parte di GWA ed oggetto della Consulenza/RTO/Collocamento nel periodo di riferimento e comunque non inferiori ad Euro 500,00 (Cinquecento/00) trimestrali, oltre eventuali oneri di legge.

Tali commissioni maturano giorno per giorno con decorrenza dalla data di stipula del contratto e saranno fatturate con cadenza trimestrale e in via posticipata, non oltre il 60° giorno dalla scadenza del trimestre. Il Cliente autorizza la GWA ad addebitare le commissioni periodiche sul conto corrente da questi indicato nel contratto, con cadenza

trimestrale e in via posticipata, non oltre il 60° giorno dalla scadenza del trimestre. La commissione è in ogni caso da considerarsi sempre IVA esclusa.

Le relative fatture saranno inviate al cliente in base alle modalità di comunicazione di cui al paragrafo 1.3.

Resta ferma la possibilità di concordare per iscritto con il Cliente eventuali specifiche deroghe.

Sono esclusi dal calcolo delle commissioni, e rimarranno pertanto a carico del Cliente, i bolli e le imposte applicati direttamente da GWA.

Il Cliente autorizza GWA ad addebitare in via continuativa sul conto corrente/postale indicato nel contratto, i relativi addebiti per il pagamento delle fatture emesse da GWA in relazione ai servizi di cui al presente Documento Informativo. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla propria banca il rimborso di quanto addebitato, entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

### **B) Informativa relativa al servizio di ricezione e trasmissione ordini ed il servizio di collocamento abbinati al servizio di consulenza.**

L'art. 1, comma 5-sexies, del TUF indica che il servizio di cui al comma 5, lettera e) comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). La stessa definizione è fornita nella legge maltese. GWA riceve quindi gli ordini del Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad altro intermediario abilitato alla negoziazione/esecuzione con le modalità descritte nella propria "Policy di esecuzione degli Ordini" di cui al paragrafo 6 che segue.

Le modalità di erogazione di detto servizio sono specificate nel Contratto. Quando il servizio RTO è prestato in abbinamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente le relative operazioni sono in esecuzione delle raccomandazioni fornite al Cliente.

Il compenso di GWA per la prestazione del servizio è compreso nella commissione di cui sopra.

Il servizio di collocamento si svolge generalmente nell'ambito di offerte al pubblico standardizzate. In tali casi una società emittente offre agli investitori, tramite gli intermediari del mercato, uno o più strumenti finanziari attraverso anche accordi intervenuti con gli intermediari distributori a condizioni di prezzo e termini di esecuzione definite. Solitamente l'operazione viene definita di sottoscrizione se si tratta di strumenti di nuova emissione ovvero di vendita se riguarda strumenti già emessi. Il servizio di collocamento da parte di GWA avviene senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e quindi il rischio dell'operazione rimane in capo a quest'ultimo.

Quando il servizio di collocamento è prestato in abbinamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente le relative operazioni sono in esecuzione delle raccomandazioni fornite al Cliente.

Le modalità di erogazione di detto servizio sono specificate nel Contratto.

Il compenso di GWA per la prestazione del servizio è compreso nella commissione di cui sopra.

### **C) Informativa relativa al servizio di ricezione e trasmissione ordini ed il servizio di collocamento non abbinati al servizio di consulenza.**

L'art. 1, comma 5-sexies, del TUF indica che il servizio di cui al comma 5, lettera e) comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). GWA riceve quindi gli ordini del Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad altro intermediario abilitato alla negoziazione/esecuzione con le modalità descritte nella propria "Policy di esecuzione degli Ordini" di cui al paragrafo 6 che segue. La normativa sui servizi di investimento maltese adotta lo stesso approccio.

Quando il servizio RTO non è prestato in abbinamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente le relative operazioni sono effettuate in esecuzione delle scelte esclusive operate dal Cliente e pertanto GWA eseguirà unicamente la verifica di appropriatezza che consiste nel verificare che lo strumento finanziario richiesto sia appropriato in relazione alla conoscenza ed esperienza in materia di Investimenti del Cliente. Il Cliente viene inoltre informato che a seguito di tale richiesta, GWA non potrà fornirgli raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto operazioni relative a strumenti finanziari e che la sola verifica di appropriatezza delle operazioni disposte comporta un minor livello di protezione per il Cliente.

Il compenso di GWA per la prestazione del servizio viene comunicato al Cliente prima dell'esecuzione dell'operazione.

Il servizio di collocamento si svolge generalmente nell'ambito di offerte al pubblico standardizzate. In tali casi una società emittente offre agli investitori, tramite gli intermediari del mercato, uno o più strumenti finanziari attraverso anche accordi intervenuti con gli intermediari distributori a condizioni di prezzo e termini di esecuzione definite. Solitamente l'operazione viene definita di sottoscrizione se si tratta di strumenti di nuova emissione ovvero di vendita se riguarda strumenti già emessi. Il servizio di collocamento da parte di GWA avviene senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e quindi il rischio dell'operazione rimane in capo a quest'ultimo.

Quando il servizio di collocamento non è prestato in abbinamento con il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente le operazioni sono effettuate in esecuzione delle scelte esclusive operate dal Cliente e pertanto GWA eseguirà unicamente la verifica di appropriatezza che consiste nel verificare che lo strumento finanziario richiesto sia appropriato in relazione alla conoscenza ed esperienza in materia di Investimenti del Cliente. Il Cliente viene inoltre informato che a seguito di tale richiesta, GWA non potrà fornirgli raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto operazioni relative a strumenti finanziari e che la sola verifica di appropriatezza delle operazioni disposte comporta un minor livello di protezione per il Cliente.

Il compenso di GWA per la prestazione del servizio viene comunicato al Cliente prima dell'esecuzione dell'operazione.

## **2 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

(art. 48 del Regolamento delegato UE 2017/565)

Gli strumenti trattati da GWA nell'ambito dei servizi e attività di investimento dalla stessa prestati sono quote ed azioni emesse da OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio), principalmente di tipo ETF, e ETC.

### **2.1 GLI STRUMENTI FINANZIARI**

#### **a) Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati UCITS, OICR armonizzati alternativi e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati UCITS si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 2009/65/CE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività, ai limiti di investimento ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Anche gli OICR armonizzati alternativi di cui alla Direttiva 2011/61/UE sono soggetti ad alcuni, meno stringenti, requisiti minimi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione consente alla SGR o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati

#### **b) Fondi comuni di investimento**

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio di un fondo comune di investimento è autonomo poiché è giuridicamente distinto sia dai patrimoni dei singoli partecipanti che dal patrimonio del gestore del fondo. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti in Italia dalle società di gestione del risparmio (SGR). L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. L'attività di gestione è di competenza del gestore del fondo mentre il singolo partecipante non può influire sulle modalità di gestione del fondo e sulle scelte di investimento.

La partecipazione a un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi, ossia rispettivamente fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote oppure fondi in relazione ai quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

In particolare, con riferimento a fondi comuni aperti, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili. I fondi immobiliari rientrano nella categoria dei fondi chiusi.

### **c) Società di investimento a capitale variabile**

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Analogamente ai fondi comuni, il capitale di una SICAV non è fisso, ma varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e delle richieste di rimborso. Le SICAV sono organismi di tipo "aperto": un investitore può sempre sottoscrivere nuove azioni e chiedere il rimborso delle stesse. Da ciò si evince anche la differenza principale rispetto alle società per azioni: il capitale sociale non è fisso, ma è pari al patrimonio netto, che varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e dei rimborsi. Le azioni rappresentative del capitale devono essere interamente liberate all'atto della loro emissione ed i conferimenti possono essere effettuati solo in denaro. Oltre alla natura giuridica differente dai fondi comuni d'investimento, la peculiarità della SICAV consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

### **d) Exchange Traded Funds**

Gli Exchange Traded Funds (ETF, letteralmente 'fondi quotati sul mercato') sono una particolare categoria di fondi comuni o SICAV che sono caratterizzati dall'aver lo stesso profilo di rischio di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario, obbligazionario o altre classi di attivi) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere assimilati ad OICR aperti a gestione passiva il cui profilo di rischio è vincolato ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice. Gli ETF possono replicare l'indice di riferimento sinteticamente o tramite l'acquisto diretto dei titoli del paniere sottostante. Gli ETF che replicano gli indici di riferimento in modo sintetico, o altresì tramite derivati 'Over The Counter', devono acquistare dei titoli, tipicamente bond governativi, da porre a collaterale per l'esposizione del derivato. Il collaterale degli ETF deve seguire le regole di concentrazione determinate dalla normativa UCITS in modo simile all'approccio utilizzato dai più tradizionali fondi comuni.

### **e) Exchange Traded Commodities (ETC)**

Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

Gli ETC nascono per offrire agli investitori strumenti semplici da gestire e negoziare con i quali accedere a mercati particolarmente ostici e tecnici, quali quelli delle materie prime. Gli ETC consentono di investire su una singola materia prima (quale, a titolo esemplificativo, oro, petrolio, zucchero, soia, zinco) o su un determinato basket di commodities.

Gli ETC sono molto simili agli ETF per modalità di negoziazione e strategia di investimento ma presentano alcune differenze di natura giuridica e fiscale. In particolare, diversamente dagli ETF, che devono garantire un certo grado di diversificazione, gli ETC possono riferirsi anche a una singola materia prima o a indici poco diversificati.

Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nella materia prima o dell'investimento in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. Rispetto agli ETF, gli ETC, non sono quindi giuridicamente assimilabili a fondi comuni o SICAV. Gli ETC sono soggetti alla perdita parziale o totale di valore delle materie prime (o dell'indice di materie prime) sottostanti e al rischio di default della società emittente.

A fini di completezza e tenuto conto anche degli investimenti sottostanti alle quote o azioni di OICR trattate da GWA, si ritiene utile fornire alcune indicazioni anche in merito alla natura e alle caratteristiche delle categorie di strumenti finanziari rappresentati dalle azioni e dalle obbligazioni.

### **f) Azioni**

L'azione è l'unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale di una società per azioni, in accomandita per azioni o di società cooperative per azioni. Tutte le azioni di una società sono caratterizzate da uguale valore nominale e da specifici diritti garantiti ai relativi detentori, nonché da indivisibilità, autonomia e circolazione.

L'azionista titolare di più azioni può disporre separatamente e autonomamente (ad esempio, può vendere alcune azioni e rimanere proprietario delle altre, oppure può esercitare il diritto di voto con alcune azioni e non esercitarlo con le altre).

Esistono diverse tipologie di azioni che si differenziano in base (i) ai diritti che incorporano, (ii) al regime di circolazione, (iii) al fatto che siano o meno quotate.

### **g) Obbligazioni**

Le obbligazioni sono titoli di credito rappresentativi di un prestito emesso da una società privata oppure da un soggetto della pubblica amministrazione per finanziare parte del proprio fabbisogno finanziario. Un'obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un'operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza.

Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono: (i) il tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell'obbligazione, oppure variabile (predeterminato oppure indicizzato); (ii) la durata; (iii) la cedola, che può essere pari a

zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate; (iv) la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato); (v) il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.

L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose.

Si trovano in una posizione intermedia tra i titoli azionari ed obbligazionari le cd. obbligazioni convertibili. Il relativo possessore ha infatti la facoltà di decidere se rimanere creditore della società emittente per tutta la durata del prestito, oppure se, in determinati periodi, convertire il proprio status da creditore a socio (azionista) sulla base di un rapporto di cambio predeterminato (nel regolamento di emissione).

L'elenco degli strumenti potrà essere oggetto di modifiche in relazione alle scelte commerciali di tempo in tempo effettuate da GWA.

### **3 RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI E DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**

Nei paragrafi che seguono si forniscono informazioni in merito ai rischi connessi ai servizi d'investimento prestati da GWA e agli strumenti finanziari nei quali il patrimonio del Cliente può essere investito o che sono raccomandabili (nel servizio di consulenza su base indipendente abbinato alla ricezione e trasmissione ordini). Quanto di seguito riportato ha la finalità di fornire alcune informazioni di base non esaustive sui rischi connessi ai servizi ed agli investimenti in strumenti finanziari, con particolare riferimento ai rischi connessi ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

#### **Parte I – La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- a che tipologia o classe di attivi appartiene;
- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità e liquidabilità;
- la valuta in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

##### **a) Classi di attivi differenti**

Occorre distinguere innanzi tutto tra le varie classi di attivi differenti. Ogni classe di attivi (Asset Class) è definita come l'insieme di titoli con caratteristiche di rischio e natura simile. Nello specifico, le Asset Class considerate da GWA (prevalentemente quale sottostante degli strumenti finanziari trattati) sono Equity, Alternative, Bond e Cash, le quali risultano ulteriormente suddivise nelle seguenti micro-asset class:

- Global & Sector Equity
- Europe Equity
- North America Equity
- Japan Equity

- Emerging Markets Equity
  
- Balanced & Flexible
- Hedge Funds
- Commodities
- Alternative - Other Strategies
  
- Euro Government Bond
- Global Government Bond
- Euro Corporate Bond
- Global Corporate Bond
- Euro Convertible Bond
- Global Convertible Bond
- Euro High Yield Bond
- Global High Yield Bond
- Euro Aggregate Bond
- Global Aggregate Bond
- Global Diversified Bond
- Emerging Markets Bond

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale (Equity) è più rischioso di un titolo di debito (Bond), in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato alla scadenza solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito in ipotesi di fallimento.

#### **b) Rischio di variabilità del prezzo**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura descritta come sopra.

Per quanto riguarda gli ETF che replicano indici appartenenti alle diverse Asset Class il rischio di variabilità di prezzo è riconducibile ad un insieme di titoli di capitale o di debito appartenenti al paniere a composizione dell'indice sottostante che l'ETF punta a replicare.

#### **c) Rischio specifico e rischio generico**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o di mercato). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (si veda punto (e) che segue) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico o di mercato rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato nel suo complesso, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (si veda punto (d) che segue) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

In generale il rischio sistematico per ciascun titolo è dato dalle variazioni di prezzo dell'Asset Class in cui è compreso che generalmente è rappresentata da uno o più indici di riferimento.

#### **d) L'effetto della diversificazione degli investimenti.**

Come accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV), ivi inclusi gli ETF.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

#### **e) Il rischio emittente**

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono, in ogni momento, una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Nel caso degli organismi di investimento collettivo costruiti tramite un paniere di titoli diversificati, il rischio emittente è residuale. Nel caso degli ETF sintetici il rischio emittente è dato dalla controparte del derivato a cui è di fatto legato il payout dell'ETF. Questa esposizione deve comunque rispettare i limiti di concentrazione (10% del NAV) di cui alla normativa UCITS.

#### **f) Il rischio d'interesse**

Con riferimento ai titoli di debito e ad Asset Class che fanno riferimento agli stessi, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva del rendimento del titolo si adegua

continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall'investitore fino alla scadenza o alle stesse condizioni di tassi d'interesse e di rischio di credito dell'emittente.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. Nel caso degli ETF, che non hanno una scadenza determinata con precisione come i fondi comuni, le variazioni di prezzo date dal movimento dei tassi d'interesse sono dipendenti dalla durata residua dei titoli che compongono l'indice e quindi presenti nel portafoglio.

In particolare, più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato, salvo titoli la cui cedola si aggiusta con la variazione dei tassi (cosiddetti titoli a tasso variabile). È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

### **g) La liquidità e la liquidabilità**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. I titoli trattati su mercati organizzati, come gli ETF, sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che talvolta a causa di condizioni straordinarie di mercato anche lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi configurando quindi un limite alla liquidabilità dei titoli stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

### **h) La valuta**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una valuta diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare significativamente il risultato complessivo dell'investimento.

### **i) Gli altri fattori di rischi generali**

#### Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei Paesi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

#### Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Le remunerazioni spettanti all'intermediario ovvero i criteri oggettivi per la loro determinazione sono riportate nel Contratto. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

#### Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette, connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare eseguiti o meno secondo le modalità specificate dall'investitore nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

### **j) Strumenti finanziari derivati**

A fini di completezza e tenuto conto anche degli investimenti sottostanti agli strumenti finanziari trattati da GWA, si precisa infine che gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

## **Parte II – I rischi dei servizi di investimento prestati**

Il Cliente prende atto che le indicazioni fornite da GWA nell'espletamento dell'attività di consulenza su base indipendente consistono unicamente nel rilascio di consigli e raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, in tutto o in parte. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento.

Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate a seguito del servizio di consulenza su determinati strumenti finanziari possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza, anche a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, le conseguenze derivanti dall'intempestiva o parziale esecuzione da parte del Cliente degli ordini relativi o dell'esecuzione degli investimenti non potranno in alcun modo essere imputate a GWA.

GWA nell'erogare il servizio di consulenza ha un'obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte.

Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di GWA per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche del servizio e sul grado di rischio derivante dall'utilizzo dei suggerimenti e deve concludere il Contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura del servizio ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

#### **4 INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE E SINTESI DELLE PRINCIPALI REGOLE DI CONDOTTA AI SENSI DELLA DIRETTIVA MIFID II**

Nell'ambito delle regole previste dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. Mifid II) e dalla relativa regolamentazione di attuazione in tema di protezione degli investitori, GWA deve comunicare ai clienti la loro classificazione secondo le tre categorie specifiche di cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata. Nella prestazione dei servizi d'investimento GWA è tenuta a osservare regole di condotta distinte a seconda delle specificità di ciascuna delle tre categorie, con un regime di tutela del cliente più elevato con riferimento alla categoria dei clienti al dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria dei clienti professionali e delle controparti qualificate.

I clienti al dettaglio sono una categoria residuale, essendo definiti come tutti coloro che non sono né clienti professionali, né controparti qualificate.

Il cliente professionale può essere privato o pubblico (in particolare, l'art. 6, comma 2-sexies, del TUF demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, l'emanazione di un regolamento di attuazione che individui i clienti professionali pubblici "di diritto" nonché i criteri in forza dei quali i soggetti pubblici possono richiedere di essere trattati come clienti professionali. Si veda in proposito il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011).

Il cliente professionale privato è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

I clienti professionali privati si suddividono in:

- clienti professionali di diritto;
- clienti professionali "su richiesta".

Rientrano nella categoria di clienti professionali privati di diritto:

1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, SIM/impresе di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
2. le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: Euro 20.000.000; - fatturato netto: Euro 40.000.000; - fondi propri: Euro 2.000.000.
3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La categoria dei clienti professionali privati “su richiesta” individua clienti, diversi da quelli precedentemente elencati, che possiedono le conoscenze, l’esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Un cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, GWA non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l’esperienza di mercato del cliente. Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:

- a) richiesta scritta di up-grading da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il cliente comunica di voler essere trattato come cliente professionale;
- b) avvertimento per iscritto di GWA al cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di up-grading;
- c) dichiarazione scritta del cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
- d) valutazione da parte di GWA della capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, l’esperienza e le conoscenze del cliente. Ai fini della valutazione, l’Intermediario può fare riferimento al “test di competenza” applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive europee nel settore finanziario. Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
  - il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
  - il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

- e) accertamento da parte di GWA, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da essa adottate, che il cliente che chiede di essere trattato come cliente professionale possieda i requisiti di cui alla precedente lettera d);
- f) accettazione o meno della richiesta di up-grading da parte di GWA.

La qualificazione come cliente professionale determina:

- la disapplicazione di alcune norme di tutela tra cui:
  - la norma che stabilisce di condurre la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini in ragione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all'esecuzione;
  - la disposizione che prevede di comunicare eventuali difficoltà che potrebbero influire sull'esecuzione degli ordini non appena l'intermediario ne viene a conoscenza;
  - gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni con passività potenziali;
  - le disposizioni sull'offerta fuori sede;
- la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, in particolare:
  - con riguardo ai clienti professionali, sussiste una presunzione in merito alle conoscenze ed esperienze degli stessi, sia nell'ambito della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza;
  - con specifico riferimento ai clienti professionali di diritto, sussiste inoltre, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati.

## **5 INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ABBINATO A RTO E COLLOCAMENTO.**

Nel seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa applicabile sugli incentivi (c.d. inducements).

Informativa generale sui benefici non monetari di minore entità percepiti nell'ambito del servizio di consulenza su base indipendente

Si precisa che, con riferimento ai servizi di investimento prestati, GWA non percepisce alcun tipo di incentivo al di fuori delle commissioni pagate dal Cliente e non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo la normativa di riferimento.

Più in particolare GWA può accettare benefici non monetari di minore entità quali: a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente

documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento; c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento; d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento di GWA in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del Cliente.

## **6 POLICY DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

### **6.1 Concetti Generali**

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini GWA adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché trasmette ordini, il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo, ai sensi dell'art. 27 della Direttiva UE 2014/65 ("Mifid II"), al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente.

A tal fine GWA ha adottato, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Mifid II e dal Regolamento delegato (UE) 2017/565, una Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini finalizzata ad ottenere, nella prestazione del servizio sopra citato, il miglior risultato possibile per i propri Clienti (Best Execution) in sede di esecuzione degli ordini stessi.

GWA effettua, come di seguito descritto, le proprie scelte per la trasmissione degli ordini ad altro intermediario che ne curerà l'esecuzione. L'importanza relativa dei fattori e dei criteri che possono concorrere alla determinazione della best execution è definita ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 ed è la seguente:

1. corrispettivo totale dell'operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione sostenuti, che comprendono tutte le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine;
2. rapidità e probabilità di esecuzione;
3. probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
4. dimensioni e natura dell'ordine (parità di trattamento per qualsiasi quantitativo di ordine immesso sul mercato).

In particolare, nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per la clientela retail, GWA ritiene che il corrispettivo totale rappresenti di norma il criterio più rilevante.

GWA si riserva nel rispetto della normativa vigente di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al Cliente, all'ordine e/o allo strumento finanziario.

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche in merito all'esecuzione di un ordine, l'ordine viene eseguito attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Ciò potrebbe impedire l'applicazione della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, pregiudicando il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. Limitatamente all'oggetto di tali istruzioni, pertanto,

GWA è sollevata dalla normativa di riferimento dall'obbligo di garantire la best execution per il Cliente. Si precisa inoltre che, nel caso di istruzioni parziali ricevute dal Cliente, l'ordine viene eseguito secondo tali istruzioni, applicando la Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

## **6.2 Scelta degli intermediari**

Quando GWA offre il servizio di RTO e collocamento in abbinamento al servizio di Wealth Advisory, eseguirà gli ordini esclusivamente sugli intermediari presso i quali sono depositati la liquidità e gli strumenti finanziari del Cliente, fermo restando la possibilità da parte della stessa di segnalare al cliente gli intermediari che dovesse ritenere più efficienti.

## **6.3 Verifiche e aggiornamenti della policy**

GWA controlla l'efficacia della Policy di Esecuzione degli ordini adottata al fine di identificare e correggere eventuali carenze. GWA riesamina la propria Policy di Esecuzione degli ordini con periodicità almeno annuale, ed al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sull'idoneità della stessa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri Clienti.

Nell'ambito della trasmissione degli ordini GWA, al fine di verificare che siano ottenuti i migliori risultati per i Clienti, riesamina periodicamente la scelta dell'affidamento dell'incarico di negoziatore conferito dal cliente, analizzando la qualità dell'esecuzione ottenuta.

Al fine di potere svolgere le suddette attività, GWA richiede periodicamente agli Intermediari, in virtù dell'autorizzazione concessa dal cliente, gli aggiornamenti e i report di controllo che ritiene necessari.

## **6.4 Riepilogo della Policy di Esecuzione degli ordini per i Clienti al dettaglio**

GWA adotta una strategia di trasmissione degli ordini ricevuti da Clienti al dettaglio volta ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela. Come visto, il miglior risultato possibile, in caso di clientela al dettaglio, è determinato considerando prioritario, tra i fattori di esecuzione, il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. corrispettivo totale).

Si precisa che in relazione all'esecuzione degli ordini i Clienti con contratto di consulenza non sopportano costi aggiuntivi rispetto al versamento della GWA Fee.

## **7 COMMISSIONI E ALTRI ONERI**

Prima di concludere il Contratto, il Cliente deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dallo stesso dovuti.

L'importo dei costi è esplicitato nei termini e condizioni relativi ai servizi forniti da GWA e viene accettato dal Cliente con l'attivazione di uno dei servizi forniti.

## **8 DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA**

Il Cliente o potenziale Cliente che intenda presentare eventuali reclami può inviare tali reclami in forma scritta ai seguenti recapiti:

GWA Investments LTD, Portomaso Business Tower Suite 4, Level 4 – Portomaso, St. Julian's STJ 4011 MALTA;

email: [info@gwainvestments.com](mailto:info@gwainvestments.com);

GWA ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti o potenziali Clienti. Ricevuto il reclamo, GWA Investments LTD provvederà ad annotarlo nell'apposito Registro Reclami e la funzione Compliance prenderà in carico la gestione del reclamo e si attiverà con le strutture interne per la sua risoluzione entro 40 giorni dalla ricezione del reclamo.

GWA contatterà successivamente il Cliente e si adopererà per una composizione condivisa del reclamo. GWA si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 45 giorni dalla ricezione del medesimo.

Ove insoddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato a GWA, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, ove sia un Cliente al dettaglio residente in Italia, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), ovvero chiedendo informazioni direttamente a GWA. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con GWA, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell'ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con GWA, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Qualora il Cliente risieda a Malta, ove insoddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato a GWA, potrà rivolgersi al Financial Services Arbiter (di seguito anche "FSA"). GWA si impegna, laddove il ricorso o la richiesta di azioni correttive siano accettati, ad uniformarsi prontamente alle condizioni stabilite. Laddove opportuno, GWA si impegna a cooperare pienamente con l'FSA e con qualsiasi accordo o riconoscimento effettuato in favore del Cliente.

I contatti dell'FSA sono:

Office of the Arbiter for Financial Services  
1st Floor  
St Calcedonius Square  
Floriana FRN 1530  
Malta

## **9 POLICY CONFLITTI DI INTERESSI**

### **9.1 Premessa**

La normativa di riferimento prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori, o di una combinazione di tali servizi, l'intermediario:

1. adotti ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tale intermediario, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli

- agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro Clienti o tra due Clienti;
2. elabori, attui e mantenga un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta;
  3. quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, informi chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi;
  4. mantenga e aggiorni regolarmente un registro nel quale riporti i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti.

Più in particolare, il presente paragrafo 9 si propone di illustrare in forma sintetica le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura di GWA, tenuto conto delle circostanze connesse con la struttura e le attività ed i servizi prestati, nonché le principali misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai Clienti.

La presente policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell'evoluzione della struttura di GWA e dei servizi prestati e, dall'altro lato, di eventuali modifiche normative.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente policy sarà debitamente comunicata al Cliente, attraverso la piattaforma.

## **9.2 Definizione dei conflitti**

GWA ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori potrebbero sorgere tra GWA ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi.

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, GWA ha elaborato un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti di GWA.

In particolare, GWA, nella prestazione dei servizi di:

- a) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari su base indipendente;
- b) ricezione e trasmissione ordini;
- c) collocamento senza assunzione a fermo;

coerentemente con l'approccio generale della Società, volto a garantire la completa indipendenza nello svolgimento di tutti i servizi, ha ritenuto di limitare, in taluni casi, la propria operatività, introducendo in tal modo, nella maggior parte dei conflitti di interesse individuati, meccanismi di gestione così radicali da sterilizzare ex-ante e in modo oggettivo il rischio di un potenziale danno nei confronti della clientela. Eventuali legami o rapporti legali, economici o contrattuali con qualsiasi emittente o distributore degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni devono essere resi noti, ove richiesto.

GWA manterrà con il Cliente con contratto di consulenza esclusivamente un rapporto basato su un sistema di compenso cosiddetto fee-only, evitando schemi di remunerazione diversi o aggiuntivi.

Su richiesta del Cliente, è possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse.

### **9.3 La politica in materia di conflitti di interesse**

GWA adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per proprio conto, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più Clienti.

La politica di gestione del conflitto di interessi di GWA prevede:

- l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi che possono originarsi nel corso del rapporto tra GWA ed il Cliente o tra i Clienti;
- la predisposizione ed il mantenimento di misure efficienti atte ad individuare preventivamente le possibili situazioni di conflitto;
- l'implementazione di appositi presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, laddove verificatesi.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, GWA considera se essa stessa, un soggetto rilevante o una persona avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- a) è probabile che GWA, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del Cliente;
- b) GWA, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del Cliente;
- c) GWA, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
- d) GWA, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del Cliente;
- e) GWA, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal Cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

La politica di gestione dei conflitti adottata da GWA è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei Clienti.

Tra le procedure che GWA adotta per garantire ai clienti il grado di indipendenza richiesto vi sono:

- a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di

- interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di Clienti o la prestazione di servizi a Clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
  - c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
  - d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
  - e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate da GWA per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, GWA informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, fornendo informazioni sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del Cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole.